

## REGOLAMENTO (CE) N. 3304/94 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

recante modifica di taluni regolamenti nel settore dei cereali e del riso a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 169, paragrafo 2,considerando che l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia rende necessaria l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 479/88 della Commissione, del 22 febbraio 1988, recante modalità di applicazione di un contingente tariffario comunitario annuo relativo a 2 500 t di malto non torrefatto di cui al codice NC 1107 10 99, originario della Finlandia e da essa proveniente<sup>(2)</sup>, nonché l'adattamento dei seguenti regolamenti:

- regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione, del 29 luglio 1992, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso<sup>(3)</sup>,
- regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione, del 22 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/94<sup>(5)</sup>,
- regolamento (CEE) n. 1621/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo

al regime di prelievi all'importazione nel settore dei cereali<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 795/94<sup>(7)</sup>;considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3 del trattato di adesione<sup>(8)</sup>, le istituzioni dell'Unione possono adottare, prima dell'adesione, le misure di cui all'articolo 169 dell'atto di adesione e tali misure entrano in vigore subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il regolamento (CEE) n. 479/88 è abrogato.
2. Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92 nella zona II, lettera c) sono soppressi i termini « Svezia » e « Finlandia ».
3. All'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 1533/93 sono soppressi i termini « in Austria ».
4. Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1621/93 sono soppressi i riferimenti alla Svezia e alla Finlandia.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 49 del 23. 2. 1988, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20.<sup>(4)</sup> GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.<sup>(5)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 36.<sup>(7)</sup> GU n. L 92 del 9. 4. 1994, pag. 17.<sup>(8)</sup> GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 9.